



Unione Europea



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

REGIONE PUGLIA – POR FESR FSE 2014 - 2020
Asse III – Competitività delle piccole e medie imprese
Azione 3.8

MicroPrestito della Regione Puglia

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla G.U. L352 del 24/12/2013 e dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017, successivamente integrato con Atto del

Premessa

1. La gestione dello strumento di ingegneria finanziaria Fondo Microprestito della Regione Puglia 2014-2020 (di seguito Fondo) è di competenza di Puglia Sviluppo S.p.A. (di seguito Puglia Sviluppo), ai sensi dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017 (di seguito Accordo di finanziamento). Puglia Sviluppo, in qualità di soggetto gestore del Fondo, svolge le attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento, in particolare:
 - a. pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
 - b. collaborazione alla definizione delle attività di promozione della misura di finanziamento e partecipazione alle iniziative promozionali;
 - c. assistenza ai proponenti nella definizione e nell'attuazione del programma di investimenti e di spesa;
 - d. analisi di fattibilità delle proposte progettuali sulla base della validità e sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche in riferimento alla capacità di restituzione del prestito;
 - e. adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti;
 - f. erogazione delle agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili con eventuale abbuono parziale delle rate del finanziamento;
 - g. assistenza ai beneficiari nelle fasi di realizzazione degli investimenti e delle spese;
 - h. controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
 - i. gestione dei rientri dei finanziamenti;
 - j. attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
 - k. gestione del Fondo, attraverso la contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie;
 - l. organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.
2. Considerato che le modalità di concessione delle agevolazioni non prevedono erogazioni parziali, la Clausola sociale di cui al successivo Art. 14 è modificata per la parte relativa al recupero delle agevolazioni concesse.
3. Il MicroPrestito della Regione Puglia non rientra nell'ambito di applicazione dell'Art. 111 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario).

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, prevede di sostenere l'accesso al credito, anche attraverso interventi di micro-finanza, come previsto dall'Azione 3.8 del PO.
La Regione Puglia, in linea con gli orientamenti della Commissione ha già attuato nel 2007-2013 una strategia di sostegno per le microimprese, favorendo il sostegno finanziario in favore di chi non ha i requisiti e la capacità patrimoniale per accedere al mercato del credito.
La Giunta Regionale ha approvato il POR FESR FSE 2014 – 2020 individuando nell'ambito dell'Azione 3.8 "Interventi di miglioramento dell'accesso al credito e di finanza innovativa".
Gli obiettivi del Fondo sono in linea con il piano d'azione "Imprenditoria 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa" adottato il 9 gennaio 2013 dalla Commissione Europea con la comunicazione COM(2012) 795, con riferimento all'invito, rivolto agli Stati membri, a modificare la vigente legislazione finanziaria nazionale al fine di agevolare nuove forme alternative di finanziamento per le start-up e le PMI in generale, e di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali per istituire sistemi microfinanziari di sostegno alla microfinanza nell'ambito delle rispettive priorità d'investimento del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

- Con il presente Avviso si intende disciplinare l'accesso ai finanziamenti del Fondo da parte di microimprese normalmente considerate "non bancabili" in quanto prive delle garanzie necessarie.
2. Il presente Avviso, adottato anche per far fronte alle esigenze delle imprese derivanti dalle ripercussioni economiche causate dall'emergenza epidemiologia Covid-19, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sostituisce integralmente il precedente Avviso già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 27/07/2017.
 3. Per le domande presentate a valere sul precedente Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.90 del 27/07/2017, richiamato al precedente comma 2, per le quali alla data di pubblicazione del presente Avviso non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione provvisoria dei finanziamenti ovvero di inammissibilità, l'istruttoria sarà completata nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblicato in data 27/07/2017.
 4. Le domande che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, sono in corso di compilazione e non ancora inviate telematicamente, dovranno essere reinserite sulla piattaforma.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di finanziamento le **microimprese operative** che intendano accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di funzionamento e/o effettuare nuovi investimenti in una sede operativa in Puglia e che siano considerate "non bancabili", anche a causa delle difficoltà di accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall'epidemia Covid-19 e dalle misure di contenimento della stessa.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti della Misura MicroPrestito della Regione Puglia le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche:
 - a. ditta individuale;
 - b. società in nome collettivo;
 - c. società in accomandita semplice;
 - d. società cooperative;
 - e. società a responsabilità limitata;
 - f. attività professionali (in forma singola o associata);
 - g. associazioni sportive con partita IVA.
3. Non possono presentare istanza di finanziamento imprese o attività professionali che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo, a valere sul presente Avviso.
4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese:
 - a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;
 - b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo entro il 31 dicembre 2019.
5. Alla data di presentazione dell'istanza di accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al successivo art. 6, le imprese dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
6. Possono presentare istanza le microimprese che, da situazione economica e patrimoniale (classificata secondo i criteri della IV Direttiva CEE) dell'esercizio 2019 rispettino tutti i seguenti requisiti:
 - a. abbiano subito difficoltà economiche in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa;
 - b. non abbiano generato ricavi/compensi annuali superiori a € 300.000;
 - c. non presentino una perdita superiore al 20% dei ricavi/compensi.
7. Potranno presentare richiesta di finanziamento anche le imprese che abbiano già ottenuto un finanziamento del Fondo Microcredito d'Impresa a valere sui precedenti Avvisi e le imprese che abbiano ottenuto le agevolazioni delle misure Nuove Iniziative d'Impresa e Tecnonidi, a condizione che abbiano concluso il programma di investimenti e spese agevolato (avendo inviato tutta la rendicontazione di spesa completa e conforme a quanto previsto negli Avvisi) e che al 31/12/2019 non abbiano più di 3 rate del finanziamento insolute. Tali imprese devono in ogni caso essere in possesso dei restanti requisiti previsti nel presente articolo.
8. Le microimprese, prima della concessione del finanziamento, devono disporre di un conto corrente (per clienti business) dedicato al progetto (anche non in forma esclusiva) su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
9. Tutti i soggetti proponenti devono:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, per le attività e le associazioni di professionisti, essere in possesso di iscrizione ai rispettivi albi professionali ove previsto;
 - b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
 - c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di finanziamento di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

- e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - f. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - g. non essere in liquidazione volontaria;
 - h. non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali e non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto - oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informativo dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;
 - i. operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
10. Il requisito di cui al precedente comma 9, punto h) è riferito anche al titolare, ai singoli amministratori e soci del soggetto beneficiario.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. In ragione dei divieti e delle limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea, il Fondo non opera nei seguenti settori:
 - a. pesca e acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - c. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d. esportazione verso paesi terzi o Stati membri, o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
 - e. carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
 - f. trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli;
 - g. costruzione navale;
 - h. siderurgia, così come definito nell'allegato B della disciplina multisetoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento di cui alla Comunicazione numero C (2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
 - i. fibre sintetiche.
2. Sono inoltre escluse dall'accesso ai finanziamenti del Fondo le imprese che operino nei seguenti settori:
 - a. fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie;
 - b. attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco;
 - c. attività di organizzazioni associative.
3. L'elenco dei codici attività ammissibili è riportato nell'Allegato 1 al presente Avviso.
4. Le associazioni professionali devono disporre di una propria Partita IVA.

Art. 4 - Dotazione finanziaria

1. Le risorse inizialmente destinate al Fondo, per l'erogazione di finanziamenti in favore di Microimprese operative, ammontavano a Euro 30.000.000,00 di cui all'Asse III "Competitività delle piccole e medie imprese" del POR FESR FSE 2014 - 2020, in conformità con quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017.
2. In data XXXXXXXX, con addendum all'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 24/07/2017, sono stati destinati al Fondo ulteriori Euro XXX.000.000,00 (indicare fonte).
3. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 5 - Condizioni del finanziamento e ammissibilità delle spese

1. I finanziamenti erogati ai sensi del presente Avviso si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24/12/2013.
2. Ai sensi di detto Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l'intero importo erogato.
3. I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui con le seguenti caratteristiche:

-
- | | |
|-----------------------|--|
| Importo minimo: | 5.000 Euro |
| Importo massimo: | 30.000 Euro |
| Durata: | 60 mesi più preammortamento della durata di 12 mesi. |
| Tasso di interesse: | fisso, pari allo 0,00%. |
| Tasso di mora: | in caso di ritardato pagamento, si applica al Beneficiario un interesse di mora pari al tasso legale. |
| Rimborso: | in rate costanti posticipate. È data la possibilità a tutte le imprese finanziate, in qualsiasi momento, di richiedere l'estinzione anticipata del finanziamento mediante il rimborso in unica soluzione della sola quota di capitale non rimborsata. |
| Modalità di rimborso: | SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente. |
| Garanzie: | al momento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali, per le quali saranno richieste garanzie personali nel caso in cui il patrimonio non sia proporzionato all'entità del finanziamento concesso. |
4. Il finanziamento concedibile non potrà essere superiore ad € 30.000 e sarà:
 - a. Pari ad € 30.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi compresi tra € 120.000 ed € 300.000 nell'esercizio 2019;
 - b. pari al 25% dei ricavi/compensi dell'esercizio 2019, per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi compresi tra € 40.000 ed € 120.000 nell'esercizio 2019;
 - c. pari ad € 10.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi compresi tra € 20.000 ed € 40.000 nell'esercizio 2019;
 - d. Pari ad € 5.000 per le imprese che abbiano avuto ricavi/compensi inferiori ad € 20.000 nell'esercizio 2019.
 5. Alle imprese che saranno in regola con la restituzione delle rate del finanziamento prima della scadenza della 52^a rata e che avranno adempiuto alla corretta dimostrazione di spesa (come previsto al successivo art.9, comma 6) sarà riconosciuta una premialità di importo pari alla somma delle restanti 9 rate del finanziamento agevolato. Tale premialità, pari al 15% del finanziamento erogato, sarà concessa mediante un abbuono delle 9 rate residue.
 6. Il finanziamento potrà essere utilizzato sia per sostenere spese di funzionamento che per la realizzazione di investimenti.
 7. Nel corso dell'esame istruttorio il finanziamento ammissibile potrà essere rideterminato, ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, sulla base delle verifiche volte ad accertare la capacità di restituzione del finanziamento.
 8. Le spese ammissibili saranno determinate nel corso dell'istruttoria sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e dell'eventuale ulteriore documentazione acquisita in sede istruttoria.

Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza di finanziamento

1. L'istanza di finanziamento è redatta e inviata per via telematica.
2. A partire **dalla data di pubblicazione del presente Avviso** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia **e fino al 31/12/2020**, possono essere trasmesse dalle imprese le istanze di finanziamento del Fondo, ai sensi del presente Avviso.
3. Per la presentazione delle istanze il soggetto proponente si dovrà avvalere del sistema informatico/telematico disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito. Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti del Fondo sono messi a disposizione di tutti i soggetti interessati punti informativi e telematici. L'elenco dei punti informativi è pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia www.sistema.puglia.it/microprestito.
4. La predetta istanza telematica descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l'ammontare e le caratteristiche delle spese.
5. L'istanza telematica dopo essere stata completata e convalidata, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, caricata sul portale e trasmessa mediante la medesima piattaforma.
6. All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia dei documenti di identità dei Soci e degli Amministratori dell'impresa proponente o del titolare nel caso di Ditta Individuale;
 - b) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti (utilizzando la modulistica presente sulla piattaforma);
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzando la modulistica presente sulla piattaforma) attestante:
 - I. il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
 - II. il rispetto della normativa "de minimis",
 - III. la presenza di eventuali finanziamenti in corso,
 - IV. che l'impresa abbia subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell'epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa);
 - d) per le attività professionali, documentazione attestante l'iscrizione dei professionisti ai relativi Ordini professionali ove previsto;

- e) copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione), regolarmente registrato, intestato all'impresa beneficiaria; la sede nella quale sarà realizzato il programma degli investimenti e delle spese deve essere ubicata sul territorio della Regione Puglia;
 - f) asseverazione redatta da professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o documentazione fiscale, attestante i ricavi/compensi dell'esercizio 2019;
 - g) documentazione bancaria (estratto conto del quarto trimestre 2019) recante anche gli estremi del conto corrente dedicato (anche non esclusivamente) al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione del programma di investimento e di spesa. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento di tutte le spese relative al programma finanziato.
7. Alle istanze di finanziamento viene attribuito dal sistema telematico un protocollo secondo l'ordine cronologico di invio telematico. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microprestito sono pubblicati gli elenchi delle istanze telematiche presentate.

Art. 7 - Modalità di valutazione delle istanze di finanziamento

1. Le istanze di finanziamento vengono valutate da parte di Puglia Sviluppo secondo l'ordine cronologico di invio telematico e sono sottoposte:
 - a) ad una valutazione diretta ad accertare la verifica della completezza e conformità formale dell'istanza presentata nonché della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dagli Artt. 2, 3 del presente Avviso;
 - b) ad un esame di ammissibilità, mediante una verifica delle validità economica e finanziaria dell'iniziativa in riferimento alla capacità di rimborso del finanziamento richiesto.
2. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di ulteriori chiarimenti/integrazioni, Puglia Sviluppo assegna un termine, non superiore a 15 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, Puglia Sviluppo S.p.A. conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. Durante la fase istruttoria Puglia Sviluppo, ove necessario, potrà avvalersi di banche dati e di ogni altro mezzo idoneo ad acquisire informazioni utili all'istruttoria dell'istanza.
4. L'importo del finanziamento ammissibile, nei limiti di quanto previsto al precedente articolo 5, comma 4, potrà essere rideterminato da Puglia Sviluppo in relazione agli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 1, lettera b.
5. Nel corso dell'istruttoria, Puglia Sviluppo verificherà che l'impresa operi nel rispetto degli obblighi contributivi, mediante l'acquisizione telematica del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi della vigente normativa.

Art. 8 - Concessione del finanziamento

1. Alla conclusione dell'iter istruttorio Puglia Sviluppo adotta il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero di inammissibilità dandone, per quest'ultimo caso, comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata agli interessati ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge 241/90.
2. Alle imprese ammesse al finanziamento, Puglia Sviluppo trasmetterà a mezzo Posta Elettronica Certificata:
 - a. Contratto di finanziamento;
 - b. Richiesta di erogazione;
 - c. Nel caso di società cooperative a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata e associazioni professionali, eventuale fideiussione di uno o più amministratori redatta in conformità con la modulistica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it/MicroPrestito;
 - d. Modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, per la restituzione delle rate del finanziamento;
 - e. Guida per la corretta realizzazione e dimostrazione delle spese.
3. I documenti riportati alle lettere a, b e c del punto precedente dovranno essere firmati digitalmente dal titolare / legale rappresentante dell'impresa e restituiti entro 15 giorni a Puglia Sviluppo a mezzo posta elettronica certificata o altra modalità telematica che potrà essere comunicata. Il mancato invio dei documenti nei termini sopra indicati, sarà considerato rinuncia al finanziamento concesso, col conseguente avvio del procedimento di revoca del finanziamento.
4. Sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito è pubblicato, periodicamente, l'elenco delle imprese ammesse al finanziamento.

Art. 9 - Modalità di erogazione del finanziamento e dimostrazione della spesa

1. Il finanziamento è concesso in unica soluzione anticipata.
2. Le imprese beneficiarie sono obbligate ad utilizzare uno specifico conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento concesso. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il rimborso delle rate del finanziamento mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito su detto conto corrente.

3. Il finanziamento sarà erogato a seguito di verifica della regolarità contributiva (qualora non sia in corso di validità la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria) e dell'accettazione dell'addebito permanentemente SEPA delle rate del finanziamento da parte dell'istituto di credito presso il quale è aperto il conto corrente dell'impresa.
4. Le imprese finanziate sono obbligate a utilizzare il finanziamento esclusivamente per spese di funzionamento e/o investimento non completate in data antecedente alla data dell'istanza di finanziamento trasmessa per via telematica.
5. Il programma di spesa dovrà essere realizzato dall'impresa beneficiaria entro il termine di dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento e l'impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo nei 30 giorni successivi a tale termine, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese, come riportato al successivo punto 6.
6. L'impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, o mediante altra modalità telematica che potrà essere comunicata, entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 5 la seguente documentazione:
 - a. comunicazione di completamento del programma di spesa redatta secondo la modulistica;
 - b. asseverazione di professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ovvero documentazione contabile) che dimostri costi complessivi nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento (per spese di funzionamento e/o per investimenti) almeno pari al finanziamento ottenuto;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la vigenza dell'impresa;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che:
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per le medesime spese.
7. La modulistica per la dimostrazione delle spese sarà resa disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/MicroPrestito.
8. Qualora il programma non venga ultimato in dodici mesi dalla data dell'erogazione, il finanziamento potrà essere revocato, anche parzialmente. Puglia Sviluppo potrà autorizzare – previa richiesta motivata da parte dell'impresa beneficiaria – eventuali proroghe.
9. I controlli sulla corretta destinazione del finanziamento agevolato saranno effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Tali verifiche, effettuate ad insindacabile giudizio di Puglia Sviluppo, potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili e la conseguente rettifica e rideterminazione delle spese ammissibili.
10. Puglia Sviluppo potrà verificare i pagamenti effettuati dalle imprese beneficiarie nei confronti dei fornitori degli investimenti e delle spese oggetto di dimostrazione della spesa.
11. In caso di decurtazione delle spese presentate, Puglia Sviluppo chiederà all'impresa di integrare la documentazione con ulteriori spese o di rimborsare al Fondo i relativi importi.
12. La Regione o Puglia Sviluppo si riservano la facoltà di richiedere in ogni momento - e fino al completo rimborso del finanziamento - ulteriori documenti o effettuare ulteriori sopralluoghi, anche non precedentemente concordati.

Art. 10 - Modifiche e variazioni

1. Variazioni del conto corrente dedicato dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa, trasmettendo nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal conto corrente dedicato, pena la revoca del finanziamento concesso.
2. Variazioni della sede dovranno essere comunicate a Puglia Sviluppo. La sede non può essere trasferita al di fuori della Regione Puglia.
3. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto dall'impresa nello schema di istanza con un nuovo codice di attività riconducibile ad uno dei settori non ammissibili ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso.

Art. 11 - Obblighi del beneficiario

1. L'impresa che è ammessa al finanziamento del Fondo è tenuta a garantire:
 - a. la puntuale restituzione di tutte le rate del finanziamento alle scadenze indicate nel piano di ammortamento dello stesso, mediante SEPA Direct Debit, SDD con addebito sul conto corrente dedicato;
 - b. la restituzione al Fondo di tutte le spese decurtate o oggetto di revoca parziale;
 - c. l'applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari;
 - d. l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;

- e. la conservazione e la disponibilità della documentazione relativa all'operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO o alla sua chiusura parziale e, comunque, fino al completo rimborso del finanziamento;
- f. il rispetto delle procedure di monitoraggio e di dimostrazione delle spese;
- g. il rispetto del termine di completamento delle spese;
- h. il rispetto della normativa in tema di ambiente, laddove applicabili;
- i. il rispetto della normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione ove pertinente;
- j. il rispetto della normativa comunitaria che disciplina l'accesso alle agevolazioni "de minimis";
- k. la stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione degli attivi materiali e immateriali per almeno tre anni dalla data dell'ultima fattura o titolo di spesa ammissibile), fatta eccezione per l'ipotesi di fallimento non fraudolento;
- l. ogni altra prescrizione indicata nel provvedimento di finanziamento;
- m. il consenso all'inserimento dell'impresa nell'elenco dei beneficiari, pubblicato in forma elettronica o in altra forma, contenete la denominazione dell'impresa e l'importo del finanziamento pubblico concesso.

Art. 12 - Revoche e rinunce

1. Il provvedimento di concessione del finanziamento sarà revocato, anche parzialmente, nel caso in cui:
 - a. il beneficiario revochi l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente SEPA Direct Debit, per la restituzione delle rate del finanziamento del Fondo ovvero effettui variazioni del conto corrente dedicato senza darne comunicazione a Puglia Sviluppo entro 15 giorni dalla variazione stessa. Con la comunicazione il beneficiario dovrà trasmettere nuovo modulo SEPA Direct Debit, SDD di autorizzazione permanente di addebito dal nuovo conto corrente;
 - b. le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) ed al Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009;
 - d. gli attivi materiali o immateriali oggetto di finanziamento del Fondo vengano distolti dall'uso previsto prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;
 - e. il programma ammesso al finanziamento del Fondo non venga ultimato entro i termini previsti;
 - f. siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - g. sia rilevata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti non sanabili;
 - h. non sia trasmesso il contratto di finanziamento sottoscritto con firma digitale, come previsto al precedente art. 8;
 - i. l'impresa cessi l'attività prima di tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, fatta eccezione per l'ipotesi di fallimento non fraudolento (art.71 comma 4 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 e ss.mm.ii.).
2. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 123, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
3. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria intenda rinunciare alla realizzazione delle spese previste dovrà comunicare tempestivamente a Puglia Sviluppo, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tale volontà, dichiarando la disponibilità alla restituzione in unica soluzione della quota di capitale non rimborsata.

Art. 13 - Recupero del credito

1. Qualora il soggetto beneficiario risulti inadempiente nel pagamento di sei rate consecutive o di dodici rate totali del mutuo percepito, in caso di grave inadempimento dell'impresa finanziata ai sensi dell'art. 1455 c.c. o di fallimento dell'impresa, Puglia Sviluppo S.p.A. procederà alla risoluzione del contratto di finanziamento e all'avvio delle azioni legali per il recupero del credito avvalendosi del supporto di professionisti legali esterni.
2. Puglia Sviluppo valuterà eventuali proposte transattive ricevute dopo l'avvio delle azioni legali.
3. In caso di esito negativo sarà proseguita l'azione legale intrapresa. In caso di valutazione positiva sull'eventuale proposta transattiva per porre fine alla lite, Puglia Sviluppo formalizza l'atto transattivo.
4. In caso di revoca, ai sensi del precedente art. 12, si procederà al recupero del credito relativo alle somme erogate, in conformità con quanto previsto all'Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, secondo la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 14 - Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

1. È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca totale o parziale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, Puglia Sviluppo avvierà la procedura di recupero coattivo.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale le medesime somme saranno maggiorate così come previsto al precedente Art. 12, comma 2.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

Art. 15 - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
Puglia Sviluppo S.p.A.
Area Autoimprenditorialità e Autoimpiego
Via delle Dalie – Zona Industriale
70026 MODUGNO BA
Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Minnielli

PER INFORMAZIONI:

www.sistema.puglia.it/microprestito - richiedi info sul bando

Siti internet: www.microprestito.regione.puglia.it; www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.